

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio, la progressione e la disciplina del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, e in particolare l'articolo 12;

Visto la legge 5 dicembre 1988, n. 521, e in particolare l'articolo 35;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento:

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Personale volontario**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei Comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti del contingente massimo stabilito dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183.
3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, costituito dagli ex vigili volontari ausiliari di leva, iscritti d'ufficio negli elenchi dei Comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 15.

Articolo 2 Elenchi

1. Per le prioritarie necessità operative delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono istituiti due elenchi del personale volontario, come di seguito denominati:
 - Elenco A: personale volontario per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - Elenco B: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e delle altre strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. E' ammesso il transito a domanda del personale volontario dall'elenco B all'elenco A, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 3 Albo dei consulenti volontari ad alta specializzazione tecnica

1. Particolari personalità del mondo scientifico possono essere iscritti, a domanda, in un apposito albo tenuto presso l'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Tale attività è esercitata in forma consulenziale, a titolo gratuito, per specifiche necessità, a supporto e sotto la diretta responsabilità del Direttore regionale o del Comandante provinciale.
3. Il suddetto personale è esonerato dalle procedure di cui all'articolo 6 e dai corsi di cui all'articolo 9 e all'articolo 11. Sarà sottoposto all'atto dell'iscrizione ad un corso di formazione della durata di 36 ore sulla sicurezza sul lavoro e a periodici aggiornamenti. Il personale dovrà presentare ogni due anni un certificato di sana e robusta costituzione.
4. Al predetto personale non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
5. Il personale di cui al comma 1 deve comunque possedere i requisiti previsti nell'articolo 6, comma 1, lettere h), i), l), m).

Articolo 4 Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
 - a) coordinatore, vice coordinatore, capo partenza volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco A;
 - b) vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B.
2. Il personale volontario con la qualifica di funzionario tecnico antincendio assume la qualifica di coordinatore; il personale volontario con la qualifica capo reparto assume la qualifica di vice coordinatore; il personale volontario con la qualifica di capo squadra assume la qualifica di capo

partenza volontario; il personale volontario con la qualifica di vigile volontario conserva la medesima qualifica.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale volontario svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di capo partenza volontario nonché al personale appartenente alle qualifiche di vice coordinatore e di coordinatore sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale con la qualifica di vigile volontario sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Articolo 5

Contingente dei distaccamenti volontari e composizione delle squadre

1. Presso ciascun distaccamento volontario esiste un unico elenco del personale volontario.
2. Il contingente minimo del personale volontario è pari a quattordici unità. Il contingente massimo è pari a settantacinque unità articolate come segue:
 - a) un coordinatore;
 - b) due vice coordinatori;
 - c) dodici capi partenza volontari;
 - d) sessanta vigili volontari.
3. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 2 può essere modificato con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso la squadra, costituita da cinque unità, ha di norma la seguente composizione:
 - a) un capo partenza volontario;
 - b) quattro vigili volontari.
5. Nel caso di attivazione del distaccamento per operazioni di soccorso ed in assenza del capo partenza, il coordinatore o il vice coordinatore presente assume la funzione di capo partenza.
6. In caso di interventi non complessi, in assenza del capo partenza volontario, la squadra può essere coordinata da un vigile volontario, anche proveniente da un'altra sede della stessa provincia, che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e trecento ore di servizio effettivo.

Capo II RECLUTAMENTO

Articolo 6

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

- c) idoneità psico-fisica attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il personale permanente;
- d) idoneità motoria attitudinale, verificata secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentasette anni;
- f) residenza nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario ovvero in un comune della provincia limitrofa distante al massimo venti chilometri dalla sede del distaccamento per l'iscrizione nell'elenco A;
- g) residenza in un comune della provincia sede del Comando provinciale per l'iscrizione nell'elenco B;
- h) godimento dei diritti politici;
- i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l) non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, non aver riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
- m) non essere stati destituiti, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o presso le strutture private accreditate. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del Comando provinciale.

3. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi. L'iscrizione è consentita in un solo elenco.

Articolo 7 Incompatibilità

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

- a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) il personale in servizio nelle Forze armate e nelle Forze di polizia;
- c) gli appartenenti ad associazioni comunque denominate che abbiano tra le proprie finalità l'attività di estinzione degli incendi;
- d) gli amministratori di società e i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, nonché i titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano nel settore antincendio attività di formazione, vigilanza, consulenza, asseverazione e servizi.

Articolo 8 Transito del personale permanente negli elenchi del personale volontario

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato a domanda dal servizio, può chiedere di transitare nell'elenco A del personale volontario ove risulti idoneo sulla base degli accertamenti sanitari periodici e in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 6, salvo quello dell'età.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto: nella qualifica di vigile volontario, se proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; di capo partenza volontario e di vice coordinatore, se proveniente rispettivamente dalle qualifiche di capo squadra e capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualificazioni conseguite durante l'espletamento del servizio e può essere utilizzato per la formazione del personale volontario, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti.

4. Per il personale permanente transitato negli elenchi del personale volontario non vige l'obbligo di frequentare il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 9.

5. Il servizio del predetto personale non costituisce continuazione del precedente rapporto di lavoro ai fini previdenziali.

Articolo 9 **Corso di addestramento iniziale**

1. L'impiego dei vigili volontari iscritti negli elenchi A e B è subordinato al superamento di un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico. Con provvedimento del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono stabiliti i programmi nonché le modalità di svolgimento del corso e della prova finale.

2. L'idoneità all'impiego del vigile volontario è accertata da una commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore regionale e composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, uno dei quali con funzioni di segretario. La commissione può essere integrata da personale istruttore e amministrativo.

3. Nel caso di mancato superamento del corso l'interessato può chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dagli elenchi.

4. L'ordine di accesso al corso, per ciascun elenco, è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 1.

5. I corsi devono essere svolti con un'opportuna scelta degli orari al fine di favorire la partecipazione del personale volontario impegnato in altre attività lavorative.

6. I vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 10 **Corsi di formazione**

1. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'idoneità del personale che frequenta i corsi di formazione di cui al comma 1 è accertata da una commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore regionale e composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, uno dei quali con funzioni di segretario. La commissione può essere integrata da personale istruttore e amministrativo. Il personale di cui all'elenco A può partecipare ai corsi di formazione per istruttore professionale finalizzato all'espletamento di corsi di formazione iniziale, di addestramento e per istruttore di scuola guida, anche in deroga ai limiti di cui al comma 1.

3. Il personale chiamato a partecipare ai corsi di formazione, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle nove ore, ha diritto ad usufruire gratuitamente della mensa di servizio.

4. I periodi di frequenza dei corsi di formazione, ad eccezione dei corsi di cui agli articoli 9 e 11, sono considerati servizio temporaneo.

Articolo 11 **Corsi periodici di addestramento**

1. Per poter espletare i servizi d'istituto, il personale volontario è tenuto all'addestramento periodico per un numero di ore non inferiore a dodici per ciascun trimestre. Il personale volontario svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento o del capo turno provinciale che potranno avvalersi di istruttori professionali.

2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a tre mesi, l'impiego è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno dodici ore senza oneri per l'amministrazione.

3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente è valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio.

4. Per il solo personale dell'elenco B i richiami in servizio valgono come addestramento trimestrale se tale personale all'interno del richiamo svolge un'attività addestrativa o di soccorso documentata dal Comando provinciale presso cui viene espletato il richiamo.

Capo III **PROGRESSIONE**

Articolo 12 **Conferimento della qualifica di capo partenza volontario**

1. La qualifica di capo partenza volontario è conferita, nel limite del contingente di cui all'articolo 5, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione di complessive centoquarantaquattro (144) ore da svolgersi preferibilmente nella regione di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco A da oltre dieci anni, impiegati in un

distaccamento volontario, che abbiano operato negli ultimi due anni senza demerito, come attestato dal Comandante provinciale sulla base di una relazione del capo distaccamento, e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

3. L'ordine della graduatoria di ammissione al corso è determinato in base al rapporto decrescente tra l'ammontare delle ore di servizio prestate e l'anzianità di iscrizione posseduta.

4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 18/30 all'esame finale.

5. Con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono individuati, con cadenza biennale, il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, il programma del corso, la composizione della commissione esaminatrice nonché le altre disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.

6. Alla procedura può partecipare il personale volontario in possesso dei requisiti richiesti anche se in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del Comandante provinciale.

Articolo 13 **Conferimento della qualifica di vice coordinatore volontario**

1. La qualifica di vice coordinatore volontario è conferita, nel limite del contingente di cui all'articolo 5, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione di complessive settantadue (72) ore da svolgersi preferibilmente nella regione di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi partenza volontari iscritti nell'elenco A da oltre dieci anni, impiegati in un distaccamento volontario, che abbiano operato negli ultimi due anni senza demerito, come attestato dal Comandante provinciale sulla base di una relazione del capo distaccamento, e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

3. L'ordine della graduatoria di ammissione al corso è determinato in base al rapporto decrescente tra l'ammontare delle ore di servizio prestate e l'anzianità di iscrizione posseduta.

4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 18/30 all'esame finale.

5. Con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono individuati, con cadenza biennale, il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, il programma del corso, la composizione della commissione esaminatrice nonché le altre disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.

6. Alla procedura può partecipare il personale volontario in possesso dei requisiti richiesti anche se in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del Comandante provinciale.

Articolo 14

Conferimento della qualifica di coordinatore volontario

1. La qualifica di coordinatore volontario è conferita, nel limite del contingente di cui all'articolo 5, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione di complessive settantadue (72) ore da svolgersi preferibilmente nella regione di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vice coordinatori volontari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nell'elenco A da oltre dieci anni a far data dalla qualifica iniziale;
 - b) impiego in un distaccamento volontario;
 - c) aver prestato servizio come vice coordinatore da almeno tre anni;
 - d) aver prestato servizio negli ultimi due anni senza demerito, come attestato dal Comandante provinciale sulla base di una relazione del capo distaccamento, e non aver riportato nel medesimo periodo sanzioni disciplinari.
3. L'ordine della graduatoria di ammissione al corso è determinato in base al rapporto decrescente tra l'ammontare delle ore di servizio prestate e l'anzianità di iscrizione posseduta.
4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di almeno 18/30 all'esame finale.
5. Con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono individuati, con cadenza biennale, il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, il programma del corso, la composizione della commissione esaminatrice nonché le altre disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.
6. Alla procedura può partecipare il personale volontario in possesso dei requisiti richiesti anche se in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del Comandante provinciale.

Capo IV

IMPIEGO

Articolo 15

Modalità di impiego

1. Il personale volontario può essere impiegato temporaneamente in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che, per intensità ed estensione, ne richiedono l'apporto e può essere destinato in qualsiasi località.
2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B, inoltre, è richiamato in servizio temporaneo dal Direttore regionale secondo le necessità rappresentate dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I richiami di cui al comma 2 sono disposti nei limiti della autorizzazione del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Direttore regionale può disporre, nell'ambito territoriale di competenza, il richiamo di personale in provincia diversa da quella di iscrizione, qualora non ci siano disponibilità nell'elenco provinciale di iscrizione. Qualora il servizio del personale volontario per eccezionali esigenze debba

essere espletato in una regione diversa da quella di appartenenza, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal Capo del Corpo nazionale vigili del fuoco.

4. I richiami sono effettuati secondo il criterio della rotazione, sulla base di una graduatoria periodicamente aggiornata. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento tenendo anche conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, del carico familiare, nonché del lodevole profitto maturato nei precedenti richiami. La graduatoria deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comando provinciale.

5. I periodi di richiamo per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale di cui al comma 2 non possono superare il limite di centosessanta (160) giorni/anno.

6. I requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), sono verificati con cadenza almeno biennale a cura del Comando provinciale.

7. Il periodo di richiamo si intende interrotto nel caso di malattia.

8. Il personale volontario iscritto nell'elenco A, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1, è impiegato in attività di servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distacco volontario ovvero al di fuori di essa, su disposizione del Comando provinciale secondo le procedure operative stabilite, per assicurare il primo intervento non specialistico.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

10. Il coordinatore è impiegato nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Su disposizione del Comando provinciale può essere impiegato anche al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza per attività di formazione, di addestramento, di gestione di uno o più distacchi, nonché per la gestione dei rapporti con gli enti sul territorio e può essere altresì impiegato per incarichi specifici assegnati dal Comandante provinciale.

11. Il vice coordinatore è impiegato presso il distacco di appartenenza per funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario, nonché per la gestione del distacco e dei rapporti con gli enti sul territorio.

12. Il capo partenza volontario è impiegato prevalentemente per attività di soccorso ed ha la direzione della squadra durante l'intervento.

13. Il vigile volontario è impiegato prevalentemente nell'attività di soccorso.

Articolo 16

Incarico e funzioni del capo distacco volontario

1. L'incarico di capo distacco volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario della sede, con provvedimento del Comandante provinciale, sulla base della maggiore capacità attitudinale, al coordinatore, o in assenza ad un vice coordinatore, o in assenza ad un capo partenza, o in assenza al vigile volontario.

2. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Comandante provinciale anche prima della scadenza.
3. Il capo del distacco volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal Comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distacco, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione, compatibilmente con le risorse a sua disposizione. Annualmente il capo distacco, sentito il personale volontario della sede, pianifica le esigenze e l'utilizzo delle risorse con apposita nota da sottoporre al Comandante provinciale.
4. Il capo distacco organizza e comunica alla sala operativa del Comando provinciale la disponibilità del personale volontario componente la squadra di soccorso; segnala al Comando provinciale il personale volontario che incorre nei casi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. e) ed f), per l'eventuale cancellazione dagli elenchi.

Articolo 17

Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

1. Il personale volontario di cui all'elenco A riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente.
2. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di svolgere l'attività addestrativa di cui all'articolo 11.

Articolo 18

Cancellazione dagli elenchi

1. La cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario è prevista in caso di:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale di appartenenza;
 - c) raggiungimento dei limiti di età;
 - d) incapacità o insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dal Direttore regionale;
 - e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione;
 - f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratte per oltre un anno, all'attività del distacco volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A;
 - g) indisponibilità, protratta per oltre un anno, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B;
 - h) destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto del Ministro dell'interno 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;
 - l) assenza ingiustificata agli accertamenti disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
 - m) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 19
Sovraordinazione del personale volontario

1. In occasione degli interventi congiunti di soccorso la direzione è affidata al capo partenza permanente.
2. La sovraordinazione tra le qualifiche previste dall'art. 4 è riferita al solo personale volontario. La sovraordinazione tra il personale volontario di pari qualifica è determinata dalla anzianità di iscrizione nell'elenco dei volontari e, a parità di iscrizione, dall'anzianità anagrafica.

Articolo 20
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di conservare il posto di lavoro al personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale, sia nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.
2. Il personale volontario iscritto negli elenchi, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 9, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti.

Articolo 21
Onorificenze

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Articolo 22
Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera riportante la dicitura "VOLONTARIO", tenendo conto delle relative qualifiche.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.
4. La tessera deve essere, altresì, immediatamente riconsegnata agli uffici competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Articolo 23

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 devono essere restituiti all'atto della cancellazione dall'elenco.

Articolo 24

Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento è assicurato contro gli infortuni e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata secondo le modalità vigenti per il personale permanente.
2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1, elenco A, il personale di cui all'articolo 3 e il personale di cui all'articolo 17 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distacco.

CAPO V

NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Articolo 25

Doveri generali

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si comporta in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve in particolare:
 - a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
 - b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di protezione dei dati personali;
 - c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di autocertificazione;

- e) durante l'impiego in servizio, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- f) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il personale volontario non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- g) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto;
- h) non avvalersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
- m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- i) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- l) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
- m) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Amministrazione, che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e per quanto compatibile, il personale volontario osserva il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 26

Salute e sicurezza sul lavoro

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.
3. Il personale volontario è tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui opera, è funzionale alla sua sicurezza ed assicura l'immediata riconoscibilità della qualifica rivestita.
4. È vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.

CAPO VI

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 27

Sanzioni disciplinari

1. Il personale volontario è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dall'impiego da uno a cinque anni;
- c) radiazione.

2. Ai fini dell'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da infliggere deve tenersi conto:

- a) della intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, della reiterazione delle condotte e della recidiva;
- d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;
- e) del concorso di più soggetti tra loro, graduando la sanzione in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite;
- f) della condotta complessiva del personale volontario, anche verso gli utenti;
- g) del danno recato all'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 28

Provvedimenti cautelari

1. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dall'impiego, per gravi motivi ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

2. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 29

Organi competenti e procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

1. Il Comandante provinciale è competente a irrogare la sanzione disciplinare della censura, il Direttore regionale o interregionale la sanzione della sospensione dai richiami da uno a cinque anni, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la sanzione della radiazione dagli elenchi.

2. Ogni sanzione è inflitta previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato.

3. Nello svolgimento del procedimento è garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con l'interessato o con chi lo rappresenta.

4. Avverso i decreti di irrogazione delle sanzioni disciplinari e il decreto di cui all'articolo 28 è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 Disposizioni transitorie

1. Il personale volontario che a domanda è iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale, in caso di trasferimento di residenza, conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione in comodato gratuito di materiali, mezzi ed attrezzature da trasferire, per le necessità dei Comandi provinciali e dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

3. Il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, nonché i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione, devono optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta è cancellato d'ufficio. Il personale volontario conserva l'anzianità di iscrizione precedentemente posseduta.

4. Con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettati i criteri per l'istituzione di nuovi distaccamenti che comunque devono distare tra loro non meno di venti (20) chilometri.

Articolo 31 Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, e il decreto del Ministro dell'interno 15 aprile 2002, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.